Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 6 agosto 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1964, n. 640.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente nel bacino del torrente Brembo (Bergamo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Amministrazione provinciale di Bergamo in data 23 marzo 1962 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente nel bacino del torrente Brembo in provincia di Bergamo;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 3995 in data 16 dicembre 1963 del Ministero dei lavori pubblici e n. 103937 in data 6 marzo 1964 del Ministero del tesoro;

Visti l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio ricadente nel bacino del torrente Brembo in provincia di Bergamo esteso per Ha 65.078 delimitato secondo la linea segnata in tinta verde nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1964

SEGNI

FERRARI AGGRADI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 183. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. 641.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Cirillo Confessore e Dottore, Vescovo di Alessandria, in Roma.

N. 641. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice in data 23 marzo 1963, integrato con altro decreto 24 marzo 1963 e con tre dichiarazioni di cui la prima del 12 agosto 1963, la seconda del 13 agosto 1963 e la terza del 27 gennaio 1964, relativo all'erezione della Parrocchia di San Cirillo Confessore e Dottore, Vescovo di Alessandria, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 180. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. 642.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Ferdinando Re, in frazione Filaga del comune di Prizzi (Palermo).

N. 642. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monreale in data 1° settembre 1963, integrato con dichiarazione della stessa data, relativo all'elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Ferdinando Re, in frazione Filaga del comune di Prizzi (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 182. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. 643.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dell'Agonia di Nostro Signore Gesù Cristo, in frazione Moneta, del comune di La Maddalena (Sassari).

N. 643. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ampurias e Tempio in data 19 ottobre 1963, integrato con postilla e dichiarazione di pari data, relativo all'erezione della Parrocchia dell'Agonia di Nostro Signore Gesù Cristo, in frazione Moneta, del comune di La Maddalena (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 181. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1964.

Scioglimento del Consiglio comunale di Eboli (Salerno).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dopo le elezioni del 24 giugno 1962, il Consiglio comunale di Eboli risultò composto di vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze, singolarmente privi di una decisiva maggioranza, venendosi, così, a riprodurre, nella sostanza, quella stessa situazione che aveva determinato l'incapacità funzionale e, quindi, lo scioglimento del Consiglio eletto il 28 maggio 1961.

Nell'agosto del 1962 era stato, bensì, possibile giungere alla elezione, in sede di ballottaggio, di una Giunta su base minoritaria, ma già nel gennaio successivo si andava profilando i sintomi di una crisi destinata a provocare un rapido processo di sfaldamento degli organi costituiti.

Nel febbraio del 1963, una mozione di sfiducia nei riguardi della Giunta poteva essere respinta solo mercè il voto determinante dei consiglieri di un gruppo avverso a quelli da cui la Giunta stessa era stata espressa e che avrebbero dovuta sostenerla, talchè uno degli assessori ritenne di doversi dimettere dalla carica. Nell'ottobre successivo, dopo che l'Amministrazione era stata battuta per ben due volte nella votazione sul bilancio di previsione, quattro assessori rassegnarono le dimissioni dalla carica, seguite, a breve distanza, da quelle del sindaco e degli altri assessori.

Nella seduta del 19 ottobre, il Consiglio comunale perveniva, in sede di ballottaggio, all'elezione del nuovo sindaco; ma, non avendo le trattative intercorse tra i vari gruppi consiliari approdato ad un accordo concreto per la formazione della Giunta, l'11 novembre l'eletto rassegnava le dimissioni.

Nel periodo intercorrente da quest'ultima data al febbraio dell'anno in corso, si susseguivano ben tre esperimenti di elezione del sindaco: in due di essi gli eletti dichiaravano, seduta stante, di non accettare la carica; nell'altro — svoltosi a seguito di convocazione d'ufficio del Consiglio e di espressa diffida da parte del prefetto — il risultato, sostanzialmente, non differiva, giacchè il sindaco si dimetteva ad appena un mese di distanza, insieme a due degli assessori eletti nella medesima seduta.

Sebbene il fallimento dei numerosi tentativi, sino allora esperiti, lasciasse adito a ben poche speranze di una positiva soluzione della crisi, il prefetto di Salerno — allo scopo di porre ancora una volta, e definitivamente, il Consiglio comunale di Eboli di fronte alle proprie responsabilità — disponeva, d'ufficio, con esplicito richiamo all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, due ulteriori convocazioni del predetto consesso per l'elezione del sindaco e l'integrazione della Giunta.

Neppure tale estremo tentativo, però, approdava ad un risultato concreto, in quanto il sindaco eletto nella seduta di seconda convocazione, del 10 marzo u.s., formulava esplicita rinunzia alla carica,

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova, della insuperabilità dei contrasti interni che hanno travagliato, fin dal suo nascere, l'Amministrazione comunale di Eboli, impedendole di dar vita ad efficienti organi e paralizzandone le fondamentali attività, ha proposto lo scioglimento di quella rappresentanza elettiva, ai sensi del citato art. 323, disponendone, frattanto, la sospensione coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il predetto Consiglio comunale si è dimostrato incapace — ad onta dei ripetuti formali richiami del prefetto — di ottemperare all'obbligo primario di assicurare un efficiente governo della civica Azienda, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 14 aprile 1964.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Eboli ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del rag. Pasquale Aiello, direttore di ragioneria ff.

Roma, addì 10 luglio 1964

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante i formali richiami del prefetto, il Consiglio comunale di Eboli (Salerno), diviso da insanabili contrasti interni, ha omesso di provvedere all'essenziale adempimento della ricostituzione degli organi d'amministrazione, dopo che quelli in carica si erano dimessi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 aprile 1964;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Eboli, è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Pasquale Aiello, direttore di ragioneria ff., è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1964

SEGNI

TAVIANI

(6016)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1964.
Concessioni di importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate col decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 18 ottobre 1963 e 18 novembre 1963, registrati alla Corte dei conti rispettivamente l'11 novembre 1963 (registro n. 35 Finanze, foglio n. 346) e il 7 dicembre 1963 (registro n. 39 Finanze, foglio n. 22);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 22 aprile 1964;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogata per ultimo con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione a prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aminodiazina (2 amino pirimidina), per la fabbricazione di sulfamidici in genere (con validità fino al 24 giugno 1964)	Decreto ministeriale 18 novembre 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1964)	25 giugno 1964	24 dicembre 1964
2. Autoveicoli completi, per la sostituzione della carrozzeria (con validità fino all'8 giugno 1964)	Decreto ministeriale 18 novembre 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1964)	9 giugno 1964	8 dicembre 1964
3. Caffè crudo in grani, per essere decaffeinato (con validità fino al 3 giugno 1964)	Decreto ministeriale 18 ottobre 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 3 dicembre 1963)	4 giugno 1964	3 dicembre 1964
4. Canapa, per essere trasformata in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (fili, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 27 giugno 1964)	Decreto ministeriale 18 novembre 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1964)	28 giugno 1964	27 dicembre 1964
5. Cartine, per applicarvi bottoni destinati all'esportazione (con validità fino al 23 giugno 1964)	Decreto ministeriale 18 novembre 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1964)	24 giugno 1964	23 dicembre 1964
6. Citrato di calcio biologico (nel limite del contingente di tonnellate 1000) per la produzione di acido citrico (con validità fino al 30 giugno 1964)	Decreto ministeriale 18 novembre 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1964)	1° luglio 1964	31 dicembre 1964
7. Dicloretano e carbone attivo, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 giugno 1964)	Decreto ministeriale 18 novembre 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1964)	25 giugno 1964	24 dicembre 1964

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
8. Etere viniletilico ed acetilacetone, per la fabbricazione di sulfamidici (con validità fino al 15 giugno 1964)	Decreto ministeriale 18 novembre 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1964)	16 giugno 1964	15 dicembre 1964
9. Fili, lastre, nastri di materia metallica, negli spessori o diametri da mm. 0,35 a mm. 3, dorati o laminati a titolo 25 per mille, da impiegarsi nella fabbricazione di occhiali e montature di occhiali da esportare (con validità fino al 18 giugno 1964)	Decreto ministeriale 18 novembre 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1964)	19 giugno 1964	18 dicembre 1964
10. Glucosio ed acetone, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 giugno 1964)	Decreto ministeriale 18 novembre 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1964)	25 giugno 1964	24 dicembre 1964
11. Lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 30 giugno 1964)	Decreto ministeriale 18 novembre 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1964)	1° luglio 1964	31 dicembre 1964
12. Malto, per la fabbricazione della birra (con validità fino al 30 giugno 1964)	Decreto ministeriale 18 novembre 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1964)	1° luglio 1964	31 dicembre 1964
13. Massa di cacao (cacao macinato « Liquor »), per l'estrazione del burro di cacao, della polvere e delle bucce (con validità fino al 18 giugno 1964)	Decreto ministeriale 18 novembre 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1964)	19 giugno 1964	18 dicembre 1964
14. Olii greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva), per essere purificati (con validità fino al 30 giugno 1964)	Decreto ministeriale 18 novembre 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1964)	1° luglio 1964	31 dicembre 1964
15. Olio di anilina, per la fabbricazione di acetanilide (con validità fino al 24 giugno 1964)	Decreto ministeriale 18 novembre 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1964)	25 giugno 1964	24 dicembre 1964
16. Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia ed in olio, da importare in recipienti di legno in genere (mastelli, fusti, barili, ecc.) ed in recipienti di lamiera, per essere riconfezionati in recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezione di peso non superiore a grammi 500) (con validità fino al 24 giugno 1964)	Decreto ministeriale 18 novembre 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1964)	25 giugno 1964	24 dicembre 1964
17. Pigmenti fluorescenti « Day Glo », per la produzione di vernici fluorescenti (con validità fino al 16 giugno 1964)	Decreto ministeriale 18 novembre 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1964)	17 giugno 1964	16 dicembre 1964
18. Tessuti di cotone, incerati o pegamoidati; finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti; contachilometri e orologi; nastri per ceppifreno; dischi per frizione e segmenti per frizione, per il completamento, la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 30 giugno 1964)	Decreto ministeriale 18 novembre 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1964)	1° luglio 1964	31 dicembre 1964

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1964

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1964
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 40. — BAIOCCHI

(6292)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.
Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1960, n. 28035, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di La Spezia e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano b) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano b) sono comprese le seguenti due strade che non sono state classificate provinciali:

1) Piana Battolla-Calice al Cornoviglio: dall'abitato di Piana Battolla per Case Martinello, sino a Calice al Cornoviglio (capoluogo di Comune), chilometri 9+800;

2) Ceparana-Ri-Piano di Madrignano: dall'innesta con la Statale di Buonviaggio, per l'abitato di Ceparana, fino a Piano di Madrignano dove si innesta con la provinciale della Val di Vara, km. 5+100;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le due strade di cui alle premesse, della estesa complessiva di km. 14+900.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6071)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.
Classificazione tra le comunali di una strada nel comune di Sermoneta (Latina).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione del 10 dicembre 1962, n. 5610, con la quale il comune di Sermoneta (Latina) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica: « Mezzacornuta-Ponte Piegale » che, dalla località Mezzacornuta, sulla via Appia, va alla località Ponte Piegale (km. 7,500);

Visto il voto 19 maggio 1964, n. 867, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione a comunale della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dall'art. 7, lettera a), della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata comunale la strada « Mezzacornuta-Ponte Piegale » che dalla località Mezzacornuta, sulla via Appia, va alla località Ponte Piegale (km. 7,500), ed inclusa nell'elenco del comune di Sermoneta (Latina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6020)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.
Classificazione tra le provinciali di nove strade in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1960, n. 12942, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 10 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Macerata con la quale sono riportate:

a) le strade giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano b) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano b) sono comprese le seguenti nove strade:

1) Pian di Pieca-Monastero-Dita Unes - S. Lorenzo di Fiastra	km.	12,500
2) Tolentino-Abbadia di Fiastra	»	11,150
3) Montefano-Osteria Nuova	»	4,835
4) Maceratese-Abbazia S. Claudio	»	1,050
5) Civitanova-Fontespina	»	3,592
6) Ussita-Castel S. Angelo	»	13,200
7) Fonte delle Mattiname-Taverne	»	3,380
8) Recanati-Osimo	»	5,846
9) Ete Nuova	»	3,900
Totale	km.	59,453

che non sono state classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958 n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le nove strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6065)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1964.

Revoca di registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Weedazol ». (Decreto di revoca n. 243/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto n. 2734 in data 14 novembre 1959, che concedeva alla ditta S.I.A.P.A. con sede in Roma, via Yser n. 16, la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato: « Weedazol - diserbante », prodotto nell'officina della ditta medesima ed avente la seguente composizione:

3 amino 1, 2, 4 triazolo g. 50
coadiuvanti, bagnanti, adesivi » 50

Udito il Consiglio superiore di sanità che ha espresso parere sfavorevole per la registrazione dei prodotti a base di 3 amino 1, 2, 4 triazolo, perchè dotati di attività cancerigena ed in conseguenza ha proposto la revoca delle registrazioni già concesse;

Visti: l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie nel testo di cui all'art. 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422, e gli articoli 4 e seguenti del regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

Alla ditta S.I.A.P.A. di Roma è revocata a tutti gli effetti del citato testo unico delle leggi sanitarie e del regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112, la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato: « Weedazol ».

Il medico provinciale di Roma è incaricato dell'osservanza del presente decreto, da notificarsi alla ditta interessata.

Roma, addì 17 luglio 1964

p. Il Ministro: GRAZIOSI

(6045)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1964.

Protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel XIX Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle Esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle Esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'Esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel XIX Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento che avrà luogo a Torino dal 3 al 6 settembre 1964, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 luglio 1964

p. Il Ministro: DE' COCCI

(6093)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Padova, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*) della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Padova;

Decreta:

Per la provincia di Padova si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Arquà Petrarca, per l'intero territorio comunale;

comune di Baone, per l'intero territorio comunale;

comune di Cinto Euganeo, per l'intero territorio comunale;

comune di Galzignano, per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6150)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Appignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1964, il comune di Appignano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6293)

Autorizzazione al comune di Chies d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1964, il comune di Chies d'Alpago (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.438.497, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6294)

Autorizzazione al comune di Forno di Zoldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1964, il comune Forno di Zoldo (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.150.347, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6295)

Autorizzazione al comune di La Valle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1964, il comune di La Valle (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.590.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6296)

Autorizzazione al comune di Camugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1964, il comune di Camugnano (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.649.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6297)

Autorizzazione al comune di Polpenazze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1964, il comune di Polpenazze (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

([illegible])

Autorizzazione al comune di Campi Bisenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1964, il comune di Campi Bisenzio (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6299)

Autorizzazione al comune di Campoli Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1964, il comune di Campoli Appennino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.746.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6300)

Autorizzazione al comune di Capriva del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1964, il comune di Capriva del Friuli (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.108.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6301)

Autorizzazione al comune di Savogna d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1964, il comune di Savogna d'Isonzo (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.965.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6302)

Autorizzazione al comune di Monte San Biagio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1964, il comune di Monte San Biagio (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.002.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6303)

Autorizzazione al comune di Montecassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1964, il comune di Montecassiano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.923.411, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6304)

Autorizzazione al comune di Camerino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1964, il comune di Camerino (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.282.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6305)

Autorizzazione al comune di Pavullo nel Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1964, il comune di Pavullo nel Frignano (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.739.801, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6306)

Autorizzazione al comune di Affile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1964, il comune di Affile (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.139.134, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6307)

Autorizzazione al comune di Riofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1964, il comune di Riofreddo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.979.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6308)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1964, il comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.761.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6309)

Autorizzazione al comune di Anghiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1964, il comune di Anghiari (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.047.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6310)

Autorizzazione al comune di Numana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1964, il comune di Numana (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.449.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6311)

Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1964, il comune di Castelfranco di Sopra (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.819.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6312)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 5508/1733 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Strippoli Maria Teresa, nata in Corato l'8 novembre 1908, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato estese mq. 182 riportate in catasto alle particelle numeri 327 parte, 89/*r* e 89/*a t* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 61/*a*, 61/*c*, 62/*a* e 62/*c*.

(6132)

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 5509/1732 sono state disposte, a' termini dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Leo Lucia, nata in Corato il 15 giugno 1900, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato estese mq. 292 riportate in catasto alle particelle numeri 71 parte, 89/*t*, 330 parte e 89/*u* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 65, 66, 67 e 68.

(6133)

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 5504/1737 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Scaringella Felice, nato in Corato il 22 settembre 1906, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato estesa mq. 496 riportata in catasto alla particella n. 84/*b* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 101.

(6208)

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 5507/1734 sono state disposte, a sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mastromauro Vincenzo, nato in Corato il 29 maggio 1893, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato estese mq. 1480 riportate in catasto alle particelle numeri 358 parte, 83/*a*, 310 parte e 83/*c* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 1, 2, 9 e 10.

(6209)

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 5506/1735 sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706 la sclassificazione e l'alienazione a Strippoli Luigi, nato in Corato il 14 aprile 1913 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato estese mq. 91 riportate in catasto alle particelle numeri 327 parte e 89/*a s* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 61/*b* e 62/*b*.

(6210)

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 5505/1736 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Strippoli Felice, nato in Corato l'1 agosto 1925 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato estese mq. 92 riportate in catasto alle particelle numeri 327 parte e 89/*a*, *u* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 61/*d* e 62/*d*.

(6211)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Casalvecchio di Puglia

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, n. 12886/3435 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Carlucci Teodoro, nato in Casalnuovo Monterotaro il 9 marzo 1912 e Mandes Rosina, nata in Casalnuovo Monterotaro il 25 gennaio 1917, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano » in Casalvecchio di Puglia, estese mq. 1430 riportate in catasto alle particelle numeri 48 parte e 54-*i* del foglio di mappa n. 1 del comune di Casalvecchio di Puglia e nella planimetria tratturale con i numeri 30 e 29.

(6283)

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, n. 2037/432 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ardes Maria Caterina, nata in Casalnuovo Monterotaro il 24 febbraio 1937 della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano » in Casalvecchio di Puglia, estesa mq. 2660 riportata in catasto alla particella n. 4-*h* del foglio di mappa n. 1 del comune di Casalvecchio di Puglia e nella planimetria tratturale con il n. 8.

(6284)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Zoologia » e di « Fisiologia generale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena, sono vacanti le cattedre di « Zoologia » e di « Fisiologia generale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6442)

Autorizzazione alla Università degli studi di Cagliari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cagliari n. V/1084.3.1.3 del 12 maggio 1964, l'Università di Cagliari è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 4.000.000, disposta dal dottor Carlo Ibba, per l'istituzione di un premio annuale di studio da intitolarsi « Prof.ssa Rita Masala Ibba ».

(6213)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148

Corso dei cambi del 5 agosto 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,83	624,84	624.86	624,86	624,85	624,8550	624,70	624,85	624,85
$ Can.	578,10	578,20	578,50	578,40	577 —	578,17	578,40	575,40	578,15	578,10
Fr. Sv.	144,53	144,58	144,65	144,6150	144,57	144,57	144,60	144,37	144,57	144,60
Kr. D.	90,35	90,34	90,38	90,36	90,35	90,35	90,36	90,20	90,35	90,35
Kr. N.	87,30	87,31	87,33	—	87,25	87,31	87,3050	87,42	87,31	87,30
Kr. Sv.	121,57	121,66	121,63	121,63	121,40	621,61	121,64	121,40	121,60	121.60
Fol.	172,91	172,90	172,95	172,9450	172,90	172,90	172,93	172,70	172,90	172,90
Fr. B.	12,57	12,57	12,5725	12,57125	12,555	12,57	12,5682	12,47	12,56	12.57
Franco francese	127,51	127,52	127,55	127,5225	127,50	127,51	127,5225	127,40	127,50	127,50
Lst.	1742,31	1742,45	1742,95	1742,60	1741,75	1742,41	1742,55	1741 —	1742,42	1742,75
Dm. occ.	157,16	157,18	157,21	157,1675	157,15	157,16	157,1750	157,10	157,16	157,16
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,2150	24.2170	24,15	24,22	24,2170	24,18	24,21	24,22
Escudo Port.	21,72	21,73	21,72	21,7250	21,80	21,73	21,72	21,85	21,73	21,73

Media dei titoli del 5 agosto 1964

Rendita 5 % 1935	104,05
Redimibile 3,50 % 1934	94,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 agosto 1964

1 Dollaro USA	624,857
1 Dollaro canadese	578,40
1 Franco svizzero	144,607
1 Corona danese	90,36
1 Corona norvegese	87,307
1 Corona svedese	121,635
1 Fiorino olandese	172,937
1 Franco belga	12,57
1 Franco francese	127,522
1 Lira sterlina	1742,575
1 Marco germanico	157,171
1 Scellino austriaco	24,217
1 Escudo Port.	21,722

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame e centodieci posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreti ministeriali 5 luglio 1962 e 8 maggio 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, si dà notizia che, nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 13 del 15 luglio 1964, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a centodieci posti di ufficiale giudiziario, indetto con i decreti ministeriali 5 luglio 1962 e 8 maggio 1963.

(5851)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 17 giugno 1964 « Nomina di revisori ufficiali dei conti » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 7 luglio 1964, a pagina 2886, al n. 56, ove è detto: « Chicchellero Fracca Marco », leggasi: « Cichellero Fracca Marco ».

(5850)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1964.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1964, registro n. 21 Esercito, foglio n. 263, col quale è stato indetto un concorso per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, indetto col decreto ministeriale 30 gennaio 1964, citato nelle premesse, è composta come segue:

Generale di brigata CC. s.p.e. Simonetti Mario, presidente;
Colonnello CC. s.p.e. Lepore Oreste, membro;
Tenente colonnello CC. s.p.e. Terenziani Carlo, membro;
Tenente colonnello CC. s.p.e. Martini Luigi, membro;
Maggiore CC. s.p.e. Musumeci Pietro, membro;
Consigliere di 1ª classe Cannella dott. Giovanni, segretario.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione di cui al precedente articolo verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 giugno 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1964
Registro n. 57 *Esercito, foglio n.* 193

(6040)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a cinquanta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro IV annesso alla legge n. 1291/1962.

Un terzo dei posti suddetti è riservato:

1) agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato;

2) al personale salariato collocato nelle categorie degli *impiegati non di ruolo* della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 primo comma della legge n. 1291/1962 ovvero inquadrato, ai sensi dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90 o dell'anzidetto art. 30 terzo comma, nella 2ª categoria del personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato medesima;

3) agli impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato in applicazione delle disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni statali del personale di enti, aziende ed uffici soppressi o in via di soppressione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 — salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti — si prescinde dall'indicato limite massimo nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazione dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili nonchè degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dello art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e degli impiegati di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 1);

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado.

Inoltre, ai sensi dell'art. 173 del testo unico n. 3/1957, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso del prescritto titolo di studio, i dipendenti statali appartenenti alle carriere esecutive purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3/1957.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - e redatte su carta da bollo da lire 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2) dovranno pervenire alla prefata Ragioneria generale dello Stato, entro e non oltre il 40° giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede soltanto il timbro a calendario dell'archivio del personale della predetta Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno all'anzidetta Ragioneria generale dello Stato oltre il precitato termine di giorni quindici.

Art. 6

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - sotto pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a secondo dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati, gli invalidi, per servizio e quelli civili debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi degli articoli 6 e 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sotoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti sono tenuti a presentare, nel termine di cui al 1° comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare (in bollo) contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri od Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare: in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Ai candidati saranno assegnate, per ciascuna prova scritta, otto ore di tempo decorrenti dalla dettatura del tema proposto.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Le prove di cui al precedente comma si svolgeranno in Roma nei locali che saranno a suo tempo indicati.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta di identità;
g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I vincitori del concorso in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati vice segretari o vice ragionieri in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico nella misura di un dodicesimo dello stipendio annuo lordo di L. 606.000 oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Ai vincitori del concorso in parola, provenienti da altri ruoli del personale statale, competerà il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico n. 3/1957 ed a quelli provenienti dal personale non di ruolo, spetterà il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1964
Registro n. 19, *foglio n.* 308

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte

Parte prima: Nozioni di contabilità generale dello Stato (demanio pubblico e beni patrimoniali, contratti, bilancio di previsione, rendiconto generale, entrate, spese, scritture contabili, agenti contabili e conti giudiziali, funzionari delegati e rendiconti amministrativi, responsabilità dei pubblici funzionari).

Parte seconda: Prova a carattere pratico sui servizi della Ragioneria generale dello Stato (ordinamento e attribuzione degli organi centrali e regionali della Ragioneria generale dello Stato, controlli demandati ai predetti organi, atti amministrativi assoggettati a tali controlli, disciplina giuridica e trattamento economico degli impiegati civili dello Stato).

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO 2

(Schema di domanda in bollo da L. 200)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente a . . . . . (prov. di . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui al quadro IV annesso alla legge n. 1291/1962.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . . dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;
3) non ha riportato condanne penali (3) . . . . . .;
4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni . . . .;
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data . . . .

Firma (4) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità che lo ha concesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5898)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cortona (Arezzo).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cortona (Arezzo), indetto con decreto ministeriale 15 aprile 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 29 aprile 1964;

Visto il decreto ministeriale in data 8 luglio 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cortona, nell'ordine appresso indicato:

1. Mennini dott Aldo	punti	80,68	su 132
2. Martino dott Francesco	»	78,10	»
3. Cacciatore dott. Vincenzo	»	76,65	»
4. Alagna dott. Gaetano	»	74,75	»
5. Calvano Carlo	»	74,58	»
6. Ferrigni dott. Giovanni	»	74,50	»
7. Coppa dott. Gerardo	»	73,92	»
8. Sodaro dott. Francesco	»	73,67	»
9. Ruggieri dott. Angelantonio	»	72,95	»

10. Bussotti dott. Bosone . . . . punti 72,50 su 132
11. Cappiello dott. Attilio . . . » 72,42 »
12. Centro dott. Francesco Saverio . » 71,50 »
13. Vaccarella dott. Giuseppe . . » 71,08 »
14. Simeone dott. Mariangelo . . » 70,86 »
15. Romano dott. Giacomo . . . » 70,84 »
16. Lebuis dott. Assuero . . . » 70,79 »
17. Coverlizza dott. Mario . . . » 70,22 »
18. Caruso dott. Antonio . . . » 70,08 »
19. Spani dott. Tommaso . . . » 70,06 »
20. Di Tullio Enrico . . . . » 70 »
21. Cusumano dott. Lorenzo . . » 69,60 »
22. D'Alessandria dott. Giuseppe . . » 69,55 »
23. Finarelli dott. Arnaldo . . . » 69,42 »
24. Fuscà dott. Cesare . . . . » 68,78 »
25. Gioia dott. Giacomo . . . . » 68,47 »
26. Contaldo Alfonso . . . . » 67,46 »
27. Pittà dott. Giuseppe . . . . » 66,96 »
28. Iannelli Andrea . . . . . » 66,54 »
29. Verga dott. Vincenzo . . . » 66,16 »
30. Raineri dott. Giuseppe . . . » 66,03 »
31. Mastrangelo Domenico . . . » 65,80 »
32. Catalano Francesco . . . . » 65,70 »
33. Salani dott. Aroldo . . . . » 65,63 »
34. Gasponi Vitto . . . . . » 65,60 »
35. Mauro dott. Luigi . . . . » 65,47 »
36. Vacirca dott. Salvatore . . . » 65,33 »
37. Franzoni Ferrante . . . . » 65 »
38. Felice dott. Pio . . . . . » 64,87 »
39. Vannocchi Gregorio . . . . » 63,26 »
40. Mendillo dott. Alfredo . . . » 63,18 »
41. Preterofi Bruno . . . . . » 62,16 »
42. Trapani Leopoldo . . . . . » 61,56 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(6125)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª A, vacante nella provincia di Trieste.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 22 marzo 1963, per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1ª *A*, vacante nella provincia di Trieste;

Visto il decreto ministeriale in data 4 luglio 1964, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª *A*, vacante nella provincia di Trieste, nell'ordine appresso:

1. Sanna dott. Orazio . . . punti 117,04 su 150
2. Palmieri dott. Francesco . . . » 108,50 »
3. Ferro dott. Girolamo . . . . » 108,04 »
4. Pattaro dott. Giuseppe . . . . » 105,63 »
5. Durano dott. Giustino . . . . » 102,86 »
6. Radessi dott. Nicolò . . . . » 101,63 »
7. Monti dott. Giuseppe . . . . » 100,72 »
8. Roccella dott. Davide . . . . » 100,50 »
9. Polazzi dott. Tito . . . . » 98,50 »
10. Fiorentin dott. Antonio . . . » 97,50 »
11. Menduni dott Attilio . . . » 92,86 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(6126)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2713 del 25 luglio 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1962;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Piacenza, dell'Ordine dei medici chirurghi della provincia di Piacenza e dei comuni di Piacenza e Farini d'Olmo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1275;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, concernente modifiche a regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Sciaccaluga dott. Angelo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Esposito dott. Gaetano, direttore di sezione della Prefettura di Piacenza;

Camporese dott. Franco, medico provinciale capo dirigente l'Ufficio del medico provinciale di Treviso;

Rettanni prof. dott. Giuseppe, primario medico degli ospizi civili di Piacenza;

Vaccari prof. dott. Federico, primario chirurgo degli ospizi civili di Piacenza;

Negri dott. Arcangelo, medico condotto del comune di Rivergaro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Carlo d'Alessandro, direttore di sezione del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Piacenza.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Piacenza, della Prefettura di Piacenza e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 16 luglio 1964

p. *Il medico provinciale*: LANZARINI

(5899)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 391 in data 8 marzo 1961, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1828 in data 13 giugno 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Considerato che le vincitrici delle condotte ostetriche di Alessandria (San Giuliano Vecchio-San Giuliano Nuovo; Carrega Ligure; Frugarolo; Oviglio; hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;
Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse alle candidate che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono state dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicata:

1) Sciutto Francesca: Frugarolo;
2) Guasco Angelina Aurora: Alessandria (San Giuliano Vecchio-San Giuliano Nuovo);
3) Moro Rina: Oviglio;
4) Zuccotti Carla: Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 14 luglio 1964

Il medico provinciale: SIRCANA

(5818)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 405 e n. 406 del 1° febbraio 1964, con i quali, rispettivamente, fu approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacante al 30 novembre 1962 e furono assegnate le sedi alle concorrenti risultate vincitrici del concorso stesso;
Visto il proprio decreto di variante n. 2378 del 20 aprile 1964 alla graduatoria delle vincitrici del concorso in parola e le rinunce delle concorrenti idonee;
Considerato che, a seguito delle predette rinunce, è rimasta vacante la condotta ostetrica di Accettura;
Considerato che occorre provvedere alla nomina della concorrente idonea che, in ordine di graduatoria e di preferenza, ne abbia diritto;
Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La sottoindicata ostetrica è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica a fianco della stessa indicata, ed alla stessa assegnata:

Altieri Caterina: Accettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Matera, addì 16 luglio 1964

Il medico provinciale: TANAS

(5900)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1111 del 12 febbraio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1962;
Considerato che la condotta ostetrica del comune di Melicuccà, assegnata con precedente decreto n. 5861 in data 3 luglio 1964, si è resa vacante per rinunzia;
Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi, per le quali secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Nucera Francesca è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Melicuccà.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 10 luglio 1964

Il medico provinciale: BROCCIO

(5774)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 4 febbraio 1964, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici dei posti di ostetrica condotta vacanti alla data del 30 novembre 1961;
Considerato che a seguito delle rinuncie delle aventi diritto si sono rese vacanti alcune condotte;
Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte alle concorrenti susseguenti in graduatoria e che vi hanno diritto secondo la indicazione preferenziale apposta sulle relative domande di ammissione al concorso;
Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 1/6458 del 1° febbraio 1964;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sottoelencate sono assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicata:

1) Chiaffi Anna: Calvagese della Riviera;
2) Fettolini Maria: Darfo;
3) Cancarini Maria Teresa: Idro;
4) Uberti Carolina: Paisco Loveno;
5) Franceschini Caterina: Puegnago;
6) Ruffini Giacomina: Roè Volciano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 14 luglio 1964

Il medico provinciale: RAFFO

(5859)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria del vincitore del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3284 del 10 marzo 1964 e n. 3341 del 16 marzo 1964, relativi al concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1962;

Considerato che il dott. Talarico Michele, vincitore della condotta medica di Zagarise ha rinunziato;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo del dott. Talarico Michele, regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunziare alla nomina e non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che il dott. Rizzuti Carlo che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Zagarise indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 25 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 3341 del 16 marzo 1964, il dott. Rizzuti Carlo è dichiarato vincitore della condotta medica di Zagarise in sostituzione del dott. Talarico Michele, rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Zagarise.

Catanzaro, addì 13 luglio 1964

Il medico provinciale: LANIA

(5858)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3719 del 22 maggio 1964, con il quale il dott. Luigi Capecce, quale vincitore del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1962, è stato assegnato alla condotta consorziale tra i comuni di Acquafondata e Viticuso;

Vista la dichiarazione in data 21 luglio 1964, con la quale il dott. Capecce predetto rinuncia alla condotta assegnatagli, presso la quale ha prestato regolare servizio;

Considerato che la cessazione dal servizio si è verificata entro i primi sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della graduatoria di merito del concorso di cui trattasi;

Visto l'ordine di graduatoria dei concorrenti risultati idonei e l'ordine di preferenza delle sedi, dagli stessi indicato;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Franco Salimbè, 9° classificato nella graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1962, è dichiarato vincitore del concorso stesso e viene assegnato alla condotta medica consorziale tra i comuni di Acquafondata e Viticuso.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 22 luglio 1964

Il medico provinciale: CAROLA

(6052)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.